

COMUNE DI LONGONE SABINO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I
NORME GENERALI

- Art. 1 (oggetto)
- Art. 2 (Finalità)
- Art.3 (Destinatari a durata dai benefici)
- Art.4 (Campo di applicazione)

CAPO II
BENEFICI A PERSONE , ENTI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 5 (Benefici ordinari a straordinari)
- Art. 6 (Procedure di concessioni)
- Art. 7 (Manifestazioni)
- Art. 8 (Associazioni Sportiva)
- Art. 9 (Enti ad Associazioni religiosa)
- Art.10 (Benefici indiretti)
- Art. 11 (Esenzioni in materia di tributi locali)
- Art. 12 (Contributi par la promozione economica)
- Art.13 (Esclusioni)

CAPO III
BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

- Art. 14 (Campo di Applicazioni)

CAPO IV
BENEFICI ASSISTENZIALI

- Art. 15 (Enti ad Associazioni)
- Art.16 (Contributi a soggetti in stato di bisogno)
- Art. 17 (Interventi ordinari)
- Art. 18 (Procedura par l'ammissione ai contributi ordinari)

CAPO V

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art.19 (Patrocinio)

Art 20 (Utilizzo di beni comunali)

I Art. 21 (Concessione in uso di locali e strutture comunali)

Art. 22 (Criteri per la valutazione delle richieste)

Art. 23 (Determinazione del canone)

Art. 24 (Stipula di convenzioni)

CAPO VI

ALBO DEI BENEFICIARI e NORVIE DI ATTUAZIONE

Art. 25 (Istituzione dell'Albo)

Art.26 (Osservanza delle procedure)

Art. 27 (Eccezioni)

Art. 28 (Rinvio)

Art. 29 (Entrata in vigore)

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato al sensi dell'art. 12 della legge 7/8 1990, n. 241 , disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, soggetti ed enti pubblici o privati.

Art. 2 (Finalità)

1. Il Comune dl Longone Sabino, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e mantenimento di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

Art. 3 (Destinatari e durata dei benefici)

1. Sono destinatari dei benefici di cui al presente regolamento i soggetti residenti nel Comune di Longone Sabino o ivi aventi sede legale ed operativa.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.
3. La durata del benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 4 (Campo di applicazione)

1. L'Amministrazione Comunale, sulla base di specifiche domande, provvede con deliberazione della Giunta alla concessione dei benefici di cui all'art. 2 a persone, associazioni, ed enti pubblici e privati, operanti nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Attività ricreative
- Turismo e Cultura
- Pubblica istruzione
- Sport
- Politiche Giovanili
- Salvaguardia dell' Ambiente
- Promozione Economica e del Territorio
- Assistenza e Servizi Sociali
- Attività Religiose

2. Le iniziative per cui si richiede l'intervento comunale devono rientrare nell'ambito delle attività sopraindicate, o comunque in aree di interesse dell'azione del Comune.
3. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento.
4. Le domande possono essere rivolte ad ottenere contributi in denaro o anche la disponibilità di spazi, strutture, attrezzature e servizi comunali a sostegno delle manifestazioni o progetti presentati.
5. L'Amministrazione deve esercitare una attenta e faticosa opera di controllo sull'utilizzo dei contributi erogati con l'obbligo, da parte dei richiedenti, di presentare consuntivo o apposita relazione che permetta di verificare l'effettiva utilizzazione dei contributi concessi ed i risultati raggiunti con l'iniziativa.
6. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione dei benefici di cui al presente regolamento per ragioni di pubblico interesse, e in particolare qualora siano incompatibili con l'organizzazione di manifestazioni comunali o di enti partecipati dal Comune o comunque di manifestazioni patrocinati dall'ente.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 5 (Benefici ordinari e straordinari)

1. L'Amministrazione comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, potrà concedere benefici di natura ordinaria a comitati, enti ed associazioni nel rispetto delle seguenti condizioni
 - a) L'attività perseguita sia coerente con i fini istituzionali dell'Ente come risultante dallo Statuto del richiedente e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
 - b) Gli interessati inoltrino all'Amministrazione apposita istanza di concessione corredata dalla documentazione di cui alla lettera a), unitamente a un documento illustrativo delle attività da svolgere, degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguibili;
 - c) Nella domanda di cui al punto b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti nonché la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi di cui l'ente o l'associazione dispone.
2. I benefici straordinari possono essere concessi, in via eccezionale, anche a persone o gruppi spontanei, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse che siano coincidenti con le finalità perseguite dal Comune. Anche per i benefici straordinari si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui ai punti b,e c, del precedente comma n. 1.

Art. 6 (Procedure di concessione)

1. La Giunta Comunale provvede a deliberare l'erogazione dei contributi di cui all'art.2, previo accertamento che le domande di persone ed Enti pubblici e privati rispondono ai criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Le domande, esenti da bollo, devono indicare:

a) le generalità complete del richiedente, che coincideranno con quelle del rappresentante legale per gli enti pubblici o privati o società; in quest' ultimo caso dovrà essere indicata la ragione sociale;

b) la motivazione o la natura dell'intervento richiesto e relativo importo, oltre la dichiarazione che non si perseguono fini di lucro e che sono note le norme del presente regolamento e che per la stessa iniziativa non e stata fatta richiesta di contributo ad altri enti.

3. Le domande devono essere corredate, ove occorre, dalla seguente documentazione;

a) Programma dettagliato dalla manifestazione o iniziativa e relativo piano finanziario;

b) Preventivi dettagliati, memorie, note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa;

c) Eventuale statuto dell'ente o della associazione;

d) Indicazione di altri enti o associazioni aderenti all'iniziativa;

e) Consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;

f) Altra documentazione ritenuta idonea allo scopo o da richiedere in base alla normativa speciale di settore (iscrizione ad albi o registri del volontariato, ecc..)

g) Indicazioni della persona abilitata alla riscossione dell'eventuale contributo ovvero del conto corrente bancario o postale per l'accredito.

4. Le società sportive, oltre a dichiarare che svolgono attività promozionale senza fini di lucro ,dovranno indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a cui eventualmente partecipano.

5. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati e le persone fisiche che ricevono contributi dall'amministrazione comunale sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune di Longone Sabino.

Art. 7 (Manifestazioni)

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport, ecc.. possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente i contenuti e gli scopi perseguiti dalla manifestazione. L'istanza deve essere corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione.

2. Il contributo non potrà, di regola, superare il 50% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nell'ambito della percentuale prefissata, sarà eseguita previa esibizione a consuntivo dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sopportate.

Art. 8 (Associazioni sportive)

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere erogati solo in favore di quelle entità che, senza fine di lucro, promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e giovanissimi, operanti nel territorio comunale che siano iscritte alle relative organizzazioni e/o associazioni.
2. Le attività rivolte in favore di soggetti disagiati (portatori di handicap, soggetti bisognosi ecc..) saranno considerate prioritarie.

Art.9 (Enti ed associazioni religiose)

1. Nel rispetto delle norme procedurali di cui ai precedenti art, 5 e 6 , possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione, alla conservazione e al restauro di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio educativo e di aggregazione giovanile, nonché a sostenere le feste religiose di importanza locale.

Art.10 (Benefici indiretti)

1. L'intervento del Comune può consistere anche nell'assunzione della spesa per il pagamento per conto dei beneficiari, nei limiti di un determinato importo, di fatture relative a forniture e prestazioni di servizi effettuate a loro favore, previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione.
2. La liquidazione dei concorsi finanziari previsti dal presente regolamento avverrà, di norma, a presentazione del consuntivo delle spese incontrate e con eventuale richiesta di copia dei documenti giustificativi delle spese.

Art. 11 (Esenzioni in materia di tributi locali)

- 1 . Il Comune , in sede di formazione del bilancio di previsione, può deliberare nei confronti delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte nell'Albo comunale delle associazioni, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi locali e dai connessi adempimenti.

Art. 12 (Contributi per la promozione economica)

1. La Giunta può deliberare l'erogazione di sovvenzioni e contributi per finalità di promozione economica in favore di imprenditori singoli, società anche cooperative, associazioni o consorzi di imprenditori che svolgono attività artigianali, turistiche o commerciali.
2. A tale scopo la Giunta provvederà ad approvare apposito bando di concorso indicante i criteri di assegnazione, le modalità di erogazione, la qualificazione delle spese ammesse, le categorie di soggetti aventi diritto a concorrere, la documentazione da allegare alla domanda e il termine di presentazione delle stesse.

Art. 13 (Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla presente disciplina

a) I contributi aventi oggetto e destinazione definiti in apposito stanziamento del bilancio previsione del comune, nonché quelli erogati in via continuativa sulla base di apposito stanziamento di bilancio a associazioni, comitati o società di cui il comune sia socio o componente in forza di apposita delibera consiliare;

b) L'uso di sale, impianti e attrezzature comunali la cui utilizzazione è regolata da appositi atti regolamentari o generali, oppure mediante convenzioni;

c) I piccoli sussidi (per importi non superiori a Euro 250,00) a favore di soggetti in condizione di indigenza che necessitano di immediata assistenza, da erogarsi in casi Eccezionali, per disposizioni del Sindaco.

2. In ogni caso, agli effetti del presente regolamento, non costituisce vantaggio economico la messa a disposizione da parte del Comune di coppe, targhe o medaglie in occasione di manifestazioni sportive, del tempo libero e simili.

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 14 (Campo di applicazione)

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a :

a) Consigli di circolo ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi collegiali e delle direzioni didattiche nonché per la realizzazione di specifiche iniziative;

b) Consigli d'Istituto delle scuole elementari;

c) Scuole materne;

2. I contributi di cui al presente articolo, per i soggetti non residenti nel Comune, possono essere deliberati solo in relazione a particolari iniziative o manifestazioni aventi stretto riferimento al territorio comunale.

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 15 (Enti ed Associazioni)

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici, privati ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2. I contributi verranno assegnati, nel rispetto delle procedure previste del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) condizione dei soggetti beneficiati (diversamente abili, minori, anziani, indigenti ecc.);

b) delle tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, ecc.);

c) dei risultati conseguiti.

Art.16 (Contributi a soggetti in stato di bisogno)

1. Il Comune può concedere contributi a soggetti in condizione di bisogno residenti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere di tipo ordinario o straordinario.
3. I contributi a singoli e/o famiglie indigenti e/o bisognose vengono concessi dall'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale dietro richiesta dell'interessato e dopo aver acquisito agli atti i necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza e/o lo stato di bisogno del nucleo familiare del richiedente.
4. Gli interventi possono, altresì concretarsi in forma di contributo per una volontaria prestazione, temporanea e non configurata in alcun modo come rapporto lavorativo , a vantaggio della collettività, delle persone anziane e dei portatori di handicap etc., secondo le personali capacità e possibilità del richiedente il quale, accertato da parte dell'Ufficio lo stato di bisogno, dovrà rendersi utile per almeno trenta (30) giorni per:
 - a) Cura e sorveglianza di giardini, viali ed edifici pubblici
 - b) Cura di cortili degli edifici scolastici e pubblici
 - c) Cura di recinzioni, inferriate ed altro
 - d) Vigilanza e cura dei monumenti ed edifici pubblici
 - e) Cura di strade e vie comunali
 - f) Vigilanza scolastica
 - g) Sorveglianza dei bambini delle scuole materne, elementari sugli scuolabus
 - h) Assistenza ed accompagnamento per passeggiate ed altro ai portatori di handicap
 - i) Diffusione di pubblicità
 - j) Distribuzione avvisi
 - k) Distribuzione di materiale vario di pertinenza comunale
 - l) Controllo smaltimento errato rifiuti
5. Per l'espletamento degli incarichi di cui sopra, per almeno un'ora al giorno, viene concesso ed erogato un contributo di € 250,00 per ogni ciclo di 30 gg.
6. Gli interventi si configurano quali misure di contrasto al disagio sociale ed economico.
7. Le prestazioni di volontariato saranno assegnate, nel rispetto delle pari opportunità, in ordine di precedenza al maggior stato di bisogno ed in alternanza tra le domande pervenute ed accolte.

Art. 17 (Interventi ordinari)

1. Gli interventi in via ordinaria sono quelli occorrenti per assicurare a persone in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.
2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il "minimo vitale" identificato nell'importo della pensione sociale (o determinato con riferimento al limite di reddito fissato ai sensi dell'art. 3 della legge 30.7.1990 n.217, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per i bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o handicap cui non si possa far fronte con il ricorso a strutture pubbliche.

3. Qualora ad essere assistito e un nucleo familiare, il reddito da considerare é quello complessivo del nucleo stesso, sommando i redditi di qualsiasi natura di tutti i componenti il nucleo familiare e tenendo conto della presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al precedente comma due.

4. La Giunta, con propria delibera, anno per anno e nell'ambito delle disponibilità di bilancio, fissa l'entità dei contributi, i criteri di valutazione e il numero di persone e/o nuclei familiari a cui assicurare l'assistenza.

5. In luogo dell'assegno mensile, si può procedere al pagamento diretto di oneri fissi , di bollette di consumo gas, energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessita.

Art. 18 (Procedura per l'ammissione ai contributi ordinari)

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:

A) Domanda dell'interessato (esente da bollo) o segnalazione del caso da parte di altri organismi (Assistente sociale, associazione di volontariato)

La domanda o la segnalazione deve indicare:

- generalità complete del richiedente;
- esplicazione dettagliata dello stato di bisogno;
- indicazione della finalità per cui é richiesto il contributo.

2. A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione

a) dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di famiglia;

b) documenti attestanti il reddito percepito (certificati di pensione, busta paga, mod. CUD, mod.730);

- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il saldo contabile attivo;
- Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati;
- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
- Automezzi agricoli e autovetture in possesso;
- Valori e quote di possesso dei fabbricati, terreni edificabili e agricoli;

c) cartelle cliniche o certificati medici;

d) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile allegare.

B) Istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio Comunale competente mediante raccolta della documentazione necessaria sopra indicata unitamente al parere in merito allo stato di bisogno espresso dall'Assistente sociale e/o accertamento del Corpo di Polizia Municipale l'istruttoria dovrà essere completata con un rapporto che include anche valutazioni sulla situazione economico patrimoniale dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile.

CAPO V

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 19 (Patrocinio)

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore mediante apposita istanza dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione.
2. La concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale è riconosciuta formalmente con decreto del Sindaco, previa valutazione delle finalità, della rilevanza dell'attività e dell'assenza ai fini di lucro e non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.
3. Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte previa valutazione, di volta in volta:
 - a) La gratuità di beni, servizi e concessioni comunali compresi quelli detenuti in locazione od altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
 - b) La riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, utilizzando la seguente dicitura "Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Longone Sabino".

Art. 20 (Utilizzo dei beni Comunali)

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art.4, costituisce vantaggio economico a favore degli utilizzatori.
2. La concessione di utilizzare per brevi periodi, di regola per non più di 5 giornate, a titolo gratuito, di aree, impianti sportivi, locali e cose di proprietà del Comune, ovvero l'attribuzione di limitate prestazioni gratuite rese tramite servizi e uffici comunali, è disposta dal Sindaco, su domanda delle persone e degli Enti interessati, a condizione che sia garantita l'integrità delle cose e lo stato dei beni e con modalità che siano compatibili con le esigenze di regolare funzionamento degli uffici e servizi comunali interessati.
3. Per utilizzi superiori a cinque giorni, la richiesta è autorizzata con delibera di Giunta Comunale come previsto nell'articolo 19.
4. Per la motivazione e la documentazione delle istanze valgono i criteri stabiliti dall'art. 19 del presente regolamento, in quanto applicabili.
5. In caso di pluralità di domande per l'utilizzo degli stessi beni, l'accoglimento viene disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione ovvero valutato il valore della manifestazione.

Art. 21 (Concessione in uso di locali e strutture comunali)

1. Il Comune può concedere l'uso gratuito o agevolato di propri locali, per un periodo non superiore a nove anni, alle condizioni e con criteri di cui ai commi seguenti, prioritariamente a favore di enti, associazioni e organismi privati, anche di volontariato, iscritti nell'Albo Comunale delle Associazioni, operanti senza fine di lucro nel campo delle attività socio – sanitarie, culturali, ricreative, sportive e del tempo libero, scientifiche, della tutela e della promozione dei diritti umani, della tutela dell'ambiente, educative e di impegno civile e di promozione del territorio.

2. La domanda di assegnazione di locali può indicare non più di una unità immobiliari tra quelle di proprietà dell'ente e deve specificare l'utilizzazione che motiva la richiesta. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché da programmi, preventivi e altri atti concernenti l'utilizzazione che si intende fare dei locali.

Art. 22 (Criteri per la valutazione delle richieste)

1. L'assegnazione è decisa con Delibera di Giunta Comunale. In presenza di più domande concorrenti la Giunta si attiene ai seguenti criteri:

a) Valutazione dei contenuti delle attività che si intende svolgere, con riferimento:

a1- al grado di rappresentatività degli interessi generali perseguiti, numerosità e pluralismo dei soggetti impegnati;

a2 - alla natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

a3 - alla specificità dell'Organizzazione, con priorità per quelle iscritte nell'apposito Albo Comunale e/o quelle del volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà;

b) Consistenza del carattere di innovatività o originalità dell'attività o della presenza nel contesto sociale e civile della comunità comunale.

Art. 23 (Determinazione del canone)

1. Il canone di assegnazione, inferiore al valore di mercato, è determinato riducendo il prezzo determinabile sulla base di quelli praticati in regime di libero mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche, secondo percentuali di riduzione commisurate alla valutazione dei seguenti parametri e da motivare adeguatamente, ai fini di trasparenza, nel provvedimento di cui al comma 1:

a) Concorso finanziario e economico di altri enti pubblici o privati: riduzione fino al 30%;

b) Incidenza delle spese di mantenimento e di sviluppo dell'attività istituzionale del richiedente : riduzione fino al 30% ;

c) Valorizzazione sociale indotta dell'attività svolta nei locali in rapporto ai servizi pubblici comunali resi nell'ambito di interesse : riduzione fino al 30%.

2. L'assegnazione in comodato gratuito è ammessa soltanto in caso di particolare rilievo sociale.

3. I consumi di gas, luce , acqua, riscaldamento e simili, la pulizia, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'utilizzatore.

Art. 24 (Stipula di convenzioni)

1. L'utilizzo dei locali di proprietà comunale é disciplinato mediante la stipula di convenzione avente, in via ordinaria, la durata non superiore a nove anni, rinnovabile solo con atto espresso e motivato dalla Giunta in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l'assegnazione. In caso di rinnovo, il canone deve essere rideterminato ai sensi del comma 2.
2. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione e a restituire i locali al Comune, alla scadenza stabilita, salvo rinnovo, senza necessità di atto di disdetta.
3. La mancata corresponsione del canone o di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale per consumi, se protratta oltre tre mesi dalla diffida, dà luogo alla decadenza automatica della convenzione, ferma ogni azione di tutela per il recupero del credito maturato per lo sgombero dei locali.
4. Costituisce causa di decadenza l'utilizzo dei locali per finalità diverse da quelle riportate nella convenzione o la fruizione , anche parziale, da parte di diverso utilizzatore ove non espressamente autorizzata dal Comune.
5. Alle stesse condizioni può essere convenuta l'utilizzazione di aree e spazi di proprietà comunale che siano utili allo svolgimento delle attività dei soggetti di cui al comma 1 , ad esclusione degli impianti e delle attrezzature sportive.

Capo VI

ALBO DEI BENEFICIARI E NORME DI ATTUAZIONE

Art. 25 (istituzione dell'Albo)

1. E' istituito , ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2000, n.118, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. L'albo contiene le seguenti indicazioni minime:
 - I dati identificativi del beneficiario, con relativo indirizzo;
 - Tipologia e quantificazione delle provvidenze;
 - Estremi dell'atto di concessione.
3. L'albo è aggiornato periodicamente a cura del Servizio Economico Finanziario del Comune che registra gli atti di concessione delle provvidenze entro 30 giorni dalla data di esecutività del relativo atto.
4. Tutti i cittadini possono prendere visione dell'albo.

Art. 26 (Osservanza delle procedure)

1. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previsti nel presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli interventi di cui all'art. 1..

Art. 27 (Eccezioni)

1. L'Amministrazione potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di concessione dei benefici adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 28 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni.